

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

17.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

INDICE

	Pag.
Comunicazione del Presidente	215
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1011)	216
Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (1032)	218
Interpretazione autentica dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini della nomina e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni (1039)	223
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Norme per la raccolta e la distribuzione dei prodotti ittici in periodo di guerra (1033)	219
Disegno di legge (<i>Ritiro</i>):	
Impiego di sostanze antifermentative per la conservazione degli alimenti e delle bevande (1040)	223
Registrazioni con riserva della Corte dei Conti (Doc. II, n. 7).	223

La riunione comincia alle 10,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Chiarelli Ignazio, Ippolito, Maresca di Serracapriola, Morelli Eugenio, Pennavaria e Salvagnini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Intervengono alla riunione i Sottosegretari di Stato* Buffarini Guidi, *per l'interno*, e Cianetti, *per le corporazioni*).

Interviene anche, debitamente autorizzato dal Presidente della Camera, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il consigliere nazionale Ricci Giorgio, Commissario generale per la pesca).

BONFATTI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE comunica la seguente circolare pervenutagli da parte del Presidente della Camera:

«Taluni componenti delle Commissioni legislative indugiano a restituire le bozze corrette dei riassunti delle discussioni alle quali hanno preso parte. Ciò, oltre a ritardare la pubblicazione dei resoconti delle riunioni, impedisce il tempestivo invio al Senato degli estratti dei resoconti medesimi, cosicchè

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

spesso alle Commissioni dell'altra Assemblea legislativa vengono a mancare elementi chiarificatori, utili per la discussione dei disegni di legge, già approvati dalla Camera, specie se vi sieno stati introdotti emendamenti.

« Per eliminare l'inconveniente credo necessario raccomandare ai camerati di provvedere alla restituzione dei riassunti corretti delle loro dichiarazioni, non oltre il quinto giorno dall'invio; trascorso infruttuosamente detto termine sarà ritenuto definitivo il testo redatto dall'Ufficio dei resoconti ».

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo. (1011)

BAROFFIO, *Relatore*, osserva che il decreto-legge, che la Commissione legislativa è chiamata a convertire in legge, attribuisce al Ministero delle corporazioni e, per quanto riguarda i prodotti agricoli e zootecnici, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la facoltà di controllare i generi di consumo e di disporre in base alle esigenze che si manifestassero.

La necessità di eseguire l'inventario di taluni prodotti necessari alla vita del Paese in un momento eccezionale e di attuarne, eventualmente, il razionamento o l'uso secondo determinati criteri, giustifica pienamente il provvedimento, che si propone per l'approvazione.

Ritiene peraltro opportuno fare qualche rilievo. Si dice nella relazione al disegno di legge per la conversione del decreto-legge che i Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste, nell'assolvere gli anzidetti compiti, « si varranno della collaborazione delle Associazioni sindacali le quali provvederanno al loro lavoro sia direttamente, sia attraverso gli organismi economici e cooperativi eventualmente costituiti e da costituirsi ».

Si limita a fare semplicemente una raccomandazione e non eventuali emendamenti per un triplice ordine di considerazioni:

1^o) l'esistenza e il funzionamento di enti economici di tale genere (è bene notare, di carattere sindacale e non corporativo) rappresentano un argomento assai complesso che investe problemi di carattere non soltanto economico;

2^o) l'esistenza di taluni enti si è dimostrata rispondente alle esigenze del nostro sistema economico;

3^o) nel caso particolare, in riferimento alla legge in discussione, l'argomento, che è sempre importante, riveste un carattere di dettaglio di fronte all'essenziale che è quello di raggiungere, nell'attuale momento, ad ogni costo, lo scopo che il provvedimento si prefigge.

Per contro, si ha la sensazione — e non è soltanto una sensazione — che di questi enti se ne costituiscano troppi, e quindi rappresentino bardatura o impedimento alla snellezza dell'economia molto spesso, e sempre, anche nei casi migliori, rappresentano un fattore negativo per quell'intenso lavoro che le concorrenze bene intese e coordinate costituiscono per la riduzione dei costi.

Nel caso particolare, una volta costituiti questi enti, per le necessità afferenti al disegno di legge in esame, venendo a cessare dette necessità, sarà assai difficile abolirli, data la loro tenacia a sopravvivere, e ciò con poca edificazione di coloro che studiano economia e delle masse che l'economia non studiano, ma devono preoccuparsi di fare delle acrobazie per colmare la differenza fra i salari e il costo della vita.

Queste sono le ragioni per cui non pare mai abbastanza raccomandabile — (e la raccomandazione non vuole essere soltanto platonica per un argomento del quale bisogna pur parlare in qualche modo) — perchè questi enti, che possono essere una medicina al nostro sistema economico, ma sono anche veleno, come tali vengano usati nei giusti casi e con rigorosa parsimonia.

LABADESSA si associa al rilievo fatto dal camerata Baroffio. Effettivamente gli enti economici sono tanti, che non si è ancora arrivati a prendere conoscenza di quelli che esistono e funzionano, e già altri ne sorgono. Non c'è dubbio che molti di essi hanno la loro utilità e rispondono a necessità pratiche; ma è anche vero che taluni sembrano piuttosto una dilatazione della burocrazia sindacale nel campo economico.

Nel caso in esame, si dà alle associazioni sindacali il compito di raccogliere delle denunce. Questo compito statistico burocratico rientra nelle funzioni caratteristiche delle associazioni sindacali e non si vede per quale ragione debba demandarsi ad organi economici e cooperativi costituiti o da costituire.

La segnalazione di contenere il moltiplicarsi di tali enti è, a suo avviso, opportuna tanto più quando si tratta di enti parasindacali, perchè l'ente corporativo è senz'altro da ammettersi. Si comincia ad avere dubbi sull'ente parasindacale, che serve non ad imporre una disciplina superiore nell'inte-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

resse generale, ma come strumento di difesa di una categoria. Ora, se si ammette che la categoria, per difendersi, abbia bisogno di scendere sul terreno economico con propri organi, si viene implicitamente a riconoscere la scarsa efficacia dell'ordinamento corporativo, cioè, in sostanza, che l'ordinamento corporativo non è capace di disciplinare i rapporti fra le categorie.

D'altra parte è da rilevare che quando questi enti sono e restano sindacali, anche se sono costituiti da datori di lavoro e da lavoratori di una sola categoria (diventano corporativi quando riuniscono tutte le categorie interessate sia di datori di lavoro che di lavoratori), in un modo o nell'altro si arriva al sindacato gestore. Ora, si è fatto tanto chiasso contro la corporazione proprietaria e piano piano si va verso il sindacato proprietario. Se mai è più ammissibile, a suo parere, la corporazione proprietaria che non il sindacato proprietario.

Nel caso in esame non c'è da proporre alcun emendamento, perchè il provvedimento è già in funzione e si tratta soltanto di una facoltà concessa alle associazioni sindacali. Ha voluto, tuttavia, segnalare ai rappresentanti del Governo una opinione che ritiene abbastanza largamente diffusa.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta la raccomandazione fatta dai camerati Baroffio e Labadessa, ma giudica opportuno non drammatizzare la situazione degli enti costituiti o da costituire. Occorre considerare che in tutta questa materia si è ancora in periodo formativo, perchè è vero che di corporazione si cominciò a parlare nel 1919 e che si accentuò la discussione nel 1922, ma le corporazioni furono costituite nel 1934 e hanno funzionato come hanno potuto.

Ora, per quanto riguarda la necessità che hanno le organizzazioni sindacali di servirsi di determinati organismi per esercitare alcune funzioni, non si deve dimenticare che se le organizzazioni sindacali possono esercitarle con l'attuale burocrazia, un inciampo notevole lo trovano nell'articolo 22 della legge 1^o luglio 1926-IV, la quale inibisce alle organizzazioni sindacali di esercitare qualsiasi atto di commercio. E siccome è molto facile scivolare in atti di commercio e quindi in funzioni di gestione di alcuni settori dell'economia, è evidente che bisogna dare facoltà alle organizzazioni sindacali di valersi di enti appositamente creati. Naturalmente bisogna agire con molta cautela.

Il camerata Labadessa ha parlato di organismi parasindacali, ma, in realtà, ce ne sono ben pochi. Egli si preoccupa che, dopo avere evitato il grave pericolo della corporazione proprietaria, si possa cadere nel rischio del sindacato proprietario. È però da rilevare che se il Regime decide di affidare alcune funzioni di controllo alle organizzazioni sindacali, evidentemente bisogna mettere queste organizzazioni in condizioni di poterle esercitare. Le organizzazioni sindacali sono state costituite con determinati scopi; lo Stato, che ha difeso gelosamente il suo diritto e la sua priorità nel controllo, si libera, a mano a mano, di alcune sue funzioni di controllo e le affida alle organizzazioni sindacali.

Comunque, in sede di discussione del disegno di legge in esame la cosa non è tanto grave come potrebbe apparire. È certo che il Ministero delle corporazioni si preoccupa di non appesantire eccessivamente il controllo e la direzione dell'economia nazionale. Però, tanto ai camerati Baroffio e Labadessa, quanto agli altri camerati della Commissione, occorre dire che la maggioranza, anzi la quasi totalità di queste sovrastrutture, sono la conseguenza della trasformazione dello Stato italiano, che è totalitario e corporativo e si sta orientando verso la direzione ed il controllo unitari della produzione.

Quando si dice che lo Stato interviene da per tutto, le organizzazioni intervengono da per tutto, l'iniziativa privata vive, ma in funzione della direzione collettiva dell'economia nazionale, evidentemente si organizza la società su nuove basi e bisogna, quindi, creare organismi appositi.

Del resto il camerata Labadessa ricorda come quando si costituirono i consorzi fra produttori dell'agricoltura, in una vivace discussione in seno alle corporazioni riunite a ciclo produttivo, le organizzazioni sindacali, specialmente quelle dei lavoratori, affiancate dall'Ente della cooperazione, difesero strenuamente alcune loro funzioni ed attaccarono alcuni principii nuovi. Ma non si può negare che lo Stato corporativo non poteva lasciare l'agricoltura nello stato in cui era sempre vissuta, per cui i contadini e i proprietari non conoscevano altro confine che quello dei loro poteri.

L'essenziale è che bisogna organizzare la società su basi nuove. Se, strada facendo, si urtano degli interessi o si va al di là del necessario, si può ritornare sui propri passi.

In conclusione, accetta senz'altro la raccomandazione fatta dai camerati con l'intesa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che non si drammatizzi eccessivamente una situazione di cose insita nell'ordinamento corporativo.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del decreto-legge.

(*Si approvano gli articoli da 1 a 4*).

All'articolo 5 il relatore camerata Baroffio ha presentato i seguenti emendamenti concordati col Governo:

« *Al comma 1, dopo le parole: con l'ammenda fino a lire diecimila, aggiungere le altre: e può essere inoltre applicata la confisca della merce ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale* ».

« *Dopo il comma 1^o, aggiungere il seguente:*

« Nei casi più gravi di violazione delle norme dell'articolo 4, la pena dell'arresto può essere applicata congiuntamente a quella dell'ammenda ».

ANDRIANI osserva che la formulazione dell'articolo 5 è impropria ed equivoca laddove si fa riferimento alle violazioni in genere del presente decreto che son punite con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda. Occorre precisare le disposizioni la cui violazione comporti la repressione penale, senza di che è impossibile all'interprete sapere se si è voluto punire anche le semplici inosservanze di nessun allarme sociale, oppure le sole infrazioni produttive di conseguenze contrastanti con le finalità della legge.

Ma quel ch'è ben più grave di questa genericità di dizione è la seconda parte della formula dell'articolo 5, in forza della quale le stesse pene dovrebbero valere anche per le violazioni di quelle disposizioni « che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione » della presente legge. Il sistema di fissare preventivamente la pena per ipotesi di reato neppur concepite ed ignote nei loro estremi, è affatto nuovo. Non v'è bisogno di parole per dimostrarne l'assurdità.

Oltre a ciò è inammissibile che si vincolino ad una pena contravvenzionale ipotesi future che possono essere anche dolose e che come tali esigono le pene dei delitti. Pensa che si debba rimandare la determinazione della pena a quando le nuove disposizioni saranno precisate.

LEVA osserva che esiste una sproporzione tra la pena dell'arresto sino a tre anni e l'ammenda fino a lire diecimila.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che per ovviare all'inconveniente rilevato dal camerata Andriani, si potrebbe togliere l'inciso: « e quelle

che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione di esso ». Si potrebbe, infatti, trattare di norme regolamentari.

Se poi ci saranno norme successive, per cui bisognerà stabilire una sanzione, si farà una nuova legge. Ciò è tanto più necessario in quanto le sanzioni sono severe.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, avverte per quanto riguarda la severità delle pene, che non si deve dimenticare che si è in periodo di guerra.

PRESIDENTE ritiene che si possa accettare, senza alcun pericolo, la soppressione proposta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, in quanto, come egli ha avvertito, se saranno necessarie nuove disposizioni, potranno essere emanate con le relative sanzioni.

ANDRIANI concorda nella soppressione.

Resta ora la questione minore: se non sia troppo vago lasciare la dizione: « chiunque violi le disposizioni del presente decreto ». La violazione d'una disposizione qualunque dà luogo all'applicazione della pena? Porta ad esempio l'ipotesi dell'articolo 3. I rappresentanti delle associazioni sindacali che incorrano in un lieve ritardo nella trasmissione dei dati, dovranno essere condannati? Ciò sembra eccessivo.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ritiene perfettamente ammissibile che se un dirigente sindacale, mentre il Paese è in guerra, non compie il suo dovere, sia punito anche con l'arresto.

PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti presentati dal Relatore camerata Baroffio, concordati col Governo.

(*Sono approvati*).

Pone ai voti la proposta del Sottosegretario di Stato per l'interno di sopprimere nel primo comma le parole « e quelle che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione di esso ».

(*È approvata — Si approva l'articolo 5 così emendato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. (1032)

ANDRIANI, *Relatore*, nota che il disegno di legge ha la semplice funzione di richiamare una disposizione del nuovo ordinamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dello stato civile, riferendola ed applicandola alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, che la Commissione approvò nella riunione del 14 giugno 1939-XVII. Questa legge, all'articolo 3, dispone che i cittadini italiani nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, i quali, a termine dell'articolo 8, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire al loro cognome quello originario della madre.

Il successivo articolo 4 dispone che i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, i quali abbiano dei cognomi notoriamente diffusi tra appartenenti alla razza ebraica, possono cambiare il loro cognome. In quella riunione del 14 giugno 1939, il Sottosegretario di Stato Buffarini Guidi osservò che a quella legge avrebbero fatto seguito altre disposizioni « nelle quali saranno contemplati i diversi casi lumeggiati nella discussione, avvertendo che non si mancherà di tener presente la disposizione contenuta nella legge 30 marzo 1936-XIV, n. 555 » (ed ora passata nell'articolo 158 del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1055), « sui nomi vergognosi, nella quale è detto che in nessun caso potranno essere assunti nomi d'importanza storica o di famiglie illustri ».

Le preannunziate disposizioni vengono ora all'esame della Commissione. Si vuole, in sostanza, impedire che figli di ebrei con madre ariana possano assumere il nome della madre se il nome stesso è d'importanza storica o appartenente a famiglia illustre o comunque nota nel luogo di nascita o residenza, o inscritta nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana. Il divieto sembra giusto, anche perchè, come fu esattamente osservato nella riunione del 14 giugno 1939-XVII, il figlio di padre ebreo e di madre ariana, a questo effetto, verrebbe a trovarsi in condizione più favorita del figlio di genitori entrambi non appartenenti alla razza ebraica. Egual divieto si vuole stabilire anche per coloro che, non avendo nessun rapporto con la razza ebraica, ma avendo solo un casato diffuso tra ebrei, vogliano mutare il casato stesso. A ciò si può provvedere richiamando espressamente il disposto dell'articolo 158 del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII sull'ordinamento dello stato civile, il quale prescrive che, in via di sostituzione dei cognomi, non potranno essere assunti cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo in cui trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza, nè cognomi che sono denominazioni di località, nè casati iscritti nell'elenco uff-

ziale della nobiltà italiana, predicati, appellativi, o cognomi preceduti da particelle nobiliari.

Allorquando il figlio nato da matrimonio misto che abbia la madre che porta uno di questi cognomi, voglia cambiare il suo cognome, non può prendere quello della madre, ma deve sceglierne un altro.

Nel testo attuale manca ogni accenno a tal divieto, e tal mancanza dà luogo a dubbi; è stato quindi predisposto il presente disegno di legge. Si tratta, in sostanza, di un emendamento alle disposizioni degli articoli tre e quattro della citata legge, nel senso che in essi si fa espresso richiamo al citato articolo 158.

Non ha nulla da osservare neppure sul testo del disegno di legge di cui propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(Approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
Norme per la raccolta e la distribuzione
dei prodotti ittici in periodo di guerra.
(1033)**

TOSELLI, *Relatore*, ricorda che la legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1487, disciplina i mercati all'ingrosso del pesce, facendo obbligo ai comuni litoranei e ai comuni che abbiano un determinato consumo annuo di organizzare i mercati all'ingrosso, e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il successivo Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, detta norme per l'alimentazione delle forze armate e della popolazione civile in tempo di guerra.

Col provvedimento in esame, il Commissariato generale per la pesca tende a coordinare le precedenti disposizioni legislative. Si stabilisce, in particolare, secondo quanto si legge nella relazione, « la facoltà al Commissariato di affidare la distribuzione dei prodotti ittici nei mercati interni di consumo a società debitamente controllate, in base a convenzioni da approvarsi con decreto del Duce ».

È da rilevare, in proposito, che il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, non solo consente la formazione di cooperative fra pescatori e la loro riunione in consorzio, ma stabilisce diverse provvidenze a favore delle cooperative stesse. La legge 12 lu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

glio 1938-XVI, n. 1487, all'art. 2 reca che la vendita all'ingrosso è concordata fra i comuni e le locali organizzazioni dei produttori.

Ora, costituire o dare la possibilità che si costituiscano nuovi enti o società, può essere, a suo avviso, pericoloso. Raccomanda che siano di preferenza tenute presenti le cooperative di pescatori, che danno un modesto vantaggio economico, perchè la merce passa dal produttore direttamente al consumatore.

Aggiunge che la costituzione di nuovi enti comporterebbe maggiori spese che inciderebbero sul costo del pesce mentre, ricorrendo alle società esistenti, si avrebbe un vantaggio, notevole soprattutto in tempo di guerra.

RICCI GIORGIO, in qualità di Commissario generale per la pesca, accetta la raccomandazione. In sede di esame dell'articolo 4 si potrebbero aggiungere alla fine le parole: « dando la preferenza ai consorzi e alle cooperative di pescatori ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approva l'articolo 1).

RICCI GIORGIO sopprimerebbe alla fine dell'articolo 2 la parola « destinati ».

GUIDI GIOVANNI osserva che la parola « destinati » si riferisce tanto al luogo, quanto all'incaricato; sarebbe quindi bene mantenerla.

FIORETTI ARNALDO rileva che sarebbe necessaria una disposizione transitoria per il periodo in cui l'organizzazione dei servizi non è ancora compiuta. Occorre, a suo avviso, indicare come dovrà essere fatto l'approvvigionamento nei comuni che non hanno alcuna attrezzatura.

PRESIDENTE avverte che nell'articolo 2 si prevede che, nei comuni in cui i mercati non esistono, il podestà indica il luogo dove i prodotti dovranno essere accentrati.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che, in generale, tutti i grandi comuni attuano il mercato all'ingrosso del pesce. La preoccupazione del camerata Fioretti riflette i comuni che non hanno tale mercato. In questo caso il podestà deve disporre perchè sia apprestato un luogo adatto, ciò che richiede, senza dubbio, qualche tempo.

FIORETTI ARNALDO nota che all'articolo 3 si dice: « Agli effetti del precedente articolo, è fatto obbligo ai produttori di consegnare il pescato alla direzione del

mercato all'ingrosso del pesce o all'incaricato del podestà ». Si tratta, in sostanza, di assumere la gestione del mercato con l'acquisto da parte dell'autorità.

RICCI GIORGIO chiarisce che, secondo la legge sulla disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce, i comuni che rispondono a determinati requisiti avevano l'obbligo di organizzare tali mercati, ma non l'hanno ancora istituito. Ora, il provvedimento in esame tende a disciplinare le contrattazioni che avvengono in detti comuni. Il podestà è incaricato di stabilire il luogo e di designare un funzionario del comune per la vendita del pesce.

I produttori si riuniscono in quel luogo e presentano — (si riserva di proporre in tal senso un emendamento all'articolo 3) — il pescato all'incaricato del podestà. I commercianti fanno quindi le contrattazioni.

Non si ha quindi, come ha interpretato il camerata Fioretti, l'acquisto da parte dell'autorità.

TOSELLI, *Relatore*, è d'avviso che l'articolo 2 si riferisca ai comuni che, secondo la distinzione fatta dalla legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1487, non hanno l'obbligo di istituire i mercati all'ingrosso, ma nei quali la vendita all'ingrosso del pesce può essere organizzata.

ANDRIANI nota che le disposizioni del disegno di legge sono insufficienti a regolare la materia e, quel che più interessa, sono difformi dalle caratteristiche dell'esperimento di ammasso che, per disposizioni del Ministero delle corporazioni, è stato iniziato da sette giorni. Non comprende poi come, mentre l'articolo 7 dispone la sospensione dell'asta di cui all'articolo 6 della legge 1^o luglio 1938-XVI, n. 1487, il Commissario generale per la pesca sostenga che tale disposizione vada emendata nel senso che il sistema dell'asta deve rimanere. L'esperimento di cui ha fatto parola si attua sulla base di prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni, che per essere di molto inferiori a quelli praticati nel libero mercato potrebbero dar luogo ad un'asta ascendente — che giustamente vien soppressa — non mai ad un'asta discendente, perchè praticamente nessuno offrirebbe prezzi inferiori a quelli già minimi che sono stati stabiliti.

RICCI GIORGIO osserva che i prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni sono prezzi massimi, e che pertanto nulla vieta un'asta discendente, la quale potrà funzionare come calmiera dei prezzi. Dichiarò, in proposito, che l'asta non viene sospesa,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cone si riserva di proporre in sede di esame dell'articolo 7.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, afferma che deve restare ben chiaro che l'asta ascendente è comunque sospesa.

REBUCCI rileva l'assenza nel disegno di legge di disposizioni di carattere igienico, necessarie, oltre a tutto, per la buona conservazione dei prodotti ittici, specie nel periodo in cui la temperatura è alta e imperversano le mosche. Propone pertanto di aggiungere all'articolo 2 dopo le parole: « dovranno essere accentrati in luogo » le altre: « igienicamente adatto ».

VENEROSI PESCIOLINI non ritiene necessaria l'aggiunta, essendo implicito che i podestà avranno cura di provvedere anche dal punto di vista igienico.

FIORETTI ARNALDO avverte che i suoi rilievi riguardano i comuni che non hanno l'organizzazione del mercato.

TOSELLI, *Relatore*, pensa che le preoccupazioni manifestate derivino da un equivoco. Non si tratta di disciplinare il commercio al minuto, cioè la vendita al consumatore del pesce, ma di disciplinare la vendita dal produttore al commerciante.

FIORETTI ARNALDO nota che ai podestà, secondo il disegno di legge, è demandata una funzione di carattere commerciale che mai fino ad ora hanno esercitato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, chiarisce che la prima parte dell'articolo 2 si riferisce a quei comuni litoranei che, in base alla legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1487, avevano l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso. Ma non tutti questi comuni adempiono a tale obbligo; di qui la seconda parte dell'articolo 2, che si riferisce appunto a quei comuni litoranei che, pur essendo obbligati dalla citata legge del luglio 1938, non hanno ancora costruito i mercati. Perché non abbiano a sorgere dubbi al riguardo, si potrebbero aggiungere, nella seconda parte dell'articolo 2, dopo le parole: « nei comuni », le altre: « in cui detti mercati non fossero ancora costruiti ».

ANDRIANI teme che limitando l'applicazione della seconda parte dell'articolo 2 a quei comuni che, pur avendone l'obbligo in forza della legge 12 luglio 1938-XVI, non hanno provveduto a costruire i mercati all'ingrosso, si apra la via ad una forma di contrabbando, che consisterebbe nel fare sbarcare il pesce nei comuni litoranei completamente liberi, per avviarlo ai grandi centri di consumo,

Tentativi del genere si sono appunto verificati nei primi due o tre giorni dell'esperimento iniziato in tutta Italia lunedì 2 settembre: egli, che risiede in Ancona, ha potuto osservarli in alcuni comuni litoranei della sua provincia.

RICCI GIORGIO osserva che la legge 12 luglio 1938-XVI non estese l'obbligo di organizzare i mercati a tutti i comuni litoranei, data la scarsa importanza di taluni di essi.

ANDRIANI sostiene che per raggiungere appieno lo scopo voluto dal disegno di legge, che in sostanza è quello di istituire l'ammasso del pesce, bisognerebbe provvedere ad evitare che lo sbarco del pesce avvenga in altri luoghi che non siano quelli in cui vige l'obbligo della organizzazione del mercato all'ingrosso. Evitare ciò significa evitare il pericolo che, per altri approdi, si riesca a portare sul mercato notevoli quantità di prodotti ittici, con conseguenti alterazioni dei prezzi d'imperio.

RICCI GIORGIO precisa che lo scopo del provvedimento è che la raccolta e la distribuzione dei prodotti ittici sia disciplinata nei comuni che hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso. Si potrebbe, pertanto, approvare l'aggiunta proposta dal Sottosegretario per l'interno.

LABADESSA chiede se è consentito al produttore di vendere direttamente il pesce, poichè nella legge questa possibilità non è prevista.

RICCI GIORGIO nota che la legge consente tale possibilità.

CEMPINI MEAZZUOLI rileva che in alcune località, come, ad esempio, a Livorno, i consumatori acquistano il pesce direttamente dalle paranze.

ANDRIANI rileva che per l'articolo 3 è fatto obbligo al produttore di consegnare il pescato alla direzione del mercato all'ingrosso del pesce o all'incaricato del podestà. È il sistema degli ammassi applicato al prodotto della pesca.

RICCI GIORGIO osserva che il termine « consegnare » è improprio. Bisognava dire « presentare ». Come ha già avvertito, si riserva di proporre che l'articolo 3 sia in tal senso emendato.

ANDRIANI non è dello stesso parere. I mercati del pesce di cui parla la legge, che sono ovviamente quelli dei comuni litoranei dove approdano i pescatori, devono raccogliere tutto il prodotto della pesca e di poi distribuirlo ai vari commercianti di pesce, al prezzo tabellato dal Ministero delle corpo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

razioni, procedendo, naturalmente, nelle assegnazioni, con criteri di equità. Se invece di una vera e propria consegna da parte dei pescatori al mercato del pesce, si disponesse la semplice presentazione, tutto il sistema cadrebbe, dato che la presentazione potrebbe avere solo effetti statistici, che interessano mediocrementemente le esigenze e lo svolgimento pratico del mercato.

Ripete che l'esperimento voluto dal Ministero delle corporazioni sembra ispirato a miglior visione della realtà, e poichè in ogni caso trattasi di esperimento iniziato da pochi giorni, ritiene opportuno soprassedere per qualche altro tempo all'esame del disegno di legge, non solo per completarlo, ma anche per trarre profitto dai risultati che l'esperimento stesso darà.

In conclusione, propone che sia rinviato l'esame del disegno di legge, affinché si possano valutare i risultati dell'esperimento testè iniziato in tutti i comuni litoranei di Italia e si possa meglio completare il testo sulla legge stessa.

È noto che il Duce si interessa in modo particolare di questo problema che è delicato e complesso, anche a prescindere dall'attuale stato di guerra. Ogni giorno che passa rivela agli osservatori gli inconvenienti ed i pregi del nuovo sistema dando preziosi insegnamenti. Ma sette giorni non bastano: è necessario prolungare l'osservazione per qualche tempo ancora, per poter tener conto dei risultati di queste osservazioni nella formazione di questa legge che, d'altro canto, non sembra poi tanto urgente.

RICCI GIORGIO dichiara di essere già a conoscenza dei risultati dell'esperimento che si sta attuando nei centri di produzione. Col provvedimento in esame si viene, in sostanza, a integrare la legge 12 luglio 1938 Anno XVI, nei riguardi di quei comuni che, fin dal 1929, avevano l'obbligo di organizzare i mercati. Tutto il resto di quella legge rimane inalterato.

ANDRIANI nota che si gioverà alla legge e, ancor prima, alla soluzione del problema se si attenderà ancora un poco.

Le osservazioni dei centri pescherecci non possono essere ancora arrivate al Commissariato per la pesca, poichè l'esperimento è stato iniziato appena sette giorni fa. Egli, ad esempio, quale podestà di Ancona, non ha ancora trasmesso il risultato delle sue osservazioni al Commissariato, perchè il tempo trascorso non era sufficiente.

REBUCCI chiede se sia fatto divieto di acquistare il pesce direttamente presso i pescatori che usano il sistema delle « tratte ».

RICCI GIORGIO avverte che il divieto esiste fin dal 1929. Tutto il pesce deve essere portato al mercato.

DONELLA rileva che il disegno di legge non parla soltanto della pesca marittima nei comuni litoranei, ma di tutta la produzione, anche di quella delle stazioni di piscicoltura agricola. Si tratta di tutti i prodotti della pesca che devono essere portati sul mercato secondo le modalità fissate nel disegno di legge. Si viene, in sostanza, a stabilire una specie di centrale del pesce, molto analoga alle centrali del latte, ma senza alcun limite di costituzione. L'ammasso del pesce dovrebbe infatti istituirsi in tutti i comuni, grandi e piccoli, per tutte le zone, litoranee o no, per tutti i prodotti della pesca, marittimi o no.

Teme che si crei una legislazione che, dal punto di vista pratico, sarà assolutamente inattuabile, nè riuscirà ad impedire un inevitabile contrabbando.

Si associa, pertanto, alla proposta di rinvio del camerata Andriani, perchè il problema possa essere maggiormente approfondito e convenientemente risolto.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che il problema della pesca interessa ed appassiona più di quello che non si immagini. Si tratta di un settore dell'economia nazionale che è stato sempre scarsamente disciplinato, anche perchè è difficilmente disciplinabile. Risultati più notevoli si potrebbero ottenere se maggiori fossero i mezzi finanziari a disposizione dell'ente che deve occuparsi di tale disciplina.

Dal modo come si è svolta la discussione ha l'impressione che la maggioranza dei camerati non abbia avuto modo di approfondire l'esame del provvedimento. Comunque, sulla scorta delle osservazioni fatte, più ampi orizzonti si possono aprire per coloro che vogliono partecipare alla discussione, anche perchè c'è stato modo di prendere contatto col Commissario generale per la pesca. Il camerata Ricci è uno dei vecchi dirigenti sindacali che si è occupato da anni del problema della pesca. Tutto quello che fa per disciplinare la pesca urta contro situazioni preconstituite. D'altra parte i mezzi che egli ha non sono eccessivamente larghi. Egli ha quindi bisogno della collaborazione dei camerati chiamati ad esaminare la legge.

Prega pertanto il camerata Ricci di acconsentire a rinviare di qualche giorno la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

discussione, in modo che i camerati della Commissione possano prendere contatto con lui e presentare quegli emendamenti che valgano a rendere il disegno di legge chiaro e preciso.

RICCI GIORGIO ringrazia il Sottosegretario di Stato Cianetti per le cortesi parole rivoltegli e si associa alla proposta di rinvio. Desidera però chiarire ai camerati che il disegno di legge non introduce nessun elemento nuovo nella sistemazione della materia. È infatti da ricordare che il Regio decreto-legge 4 aprile 1929-VII, n. 927, modificato con la legge 12 luglio 1938-XVI, faceva obbligo a determinati comuni di istituire i mercati all'ingrosso del pesce. Su 180 comuni solo 80 hanno ottemperato a tale obbligo.

DONELLA osserva che non si tratta di un perfezionamento della legislazione già esistente, ma di una disciplina totalitaria di tutti i prodotti della pesca.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge.

(È approvata).

Invita i camerati a collaborare con il Commissario generale per la pesca per la redazione di un testo definitivo.

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, numero 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. (1039)

DONELLA, Relatore, osserva che col Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, si è prescritto per le nomine e promozioni a determinati gradi nei ruoli organici delle pubbliche amministrazioni, come indispensabile il requisito di coniugato o vedovo. Con l'articolo 6 del provvedimento è data facoltà ai Consigli di amministrazione, entro un quadriennio dall'entrata in vigore dello stesso decreto, di designare per la promozione al grado superiore il personale che fosse in possesso di tutti gli altri requisiti, meno quello dello stato di coniugato o vedovo. La designazione sarebbe diventata operativa nel caso che, entro il termine suddetto, il personale avesse contratto matrimonio.

Quantunque la dizione dell'articolo 6 sia chiara, perchè si parla di « promozione » e cioè si usa il singolare, l'acume interpretativo di qualche celibe ha portato i Consigli

di amministrazione a fare anche più designazioni per promozioni nel quadriennio, di modo che, per susseguente matrimonio, si verrebbero a conseguire anche più promozioni.

Con l'interpretazione autentica in esame si stabilisce in modo inequivocabile che la designazione non può avvenire che per una sola promozione e si annullano tutte le designazioni plurime fatte fino ad oggi. Si dispone però che rimangono ferme le promozioni conferite in base a doppia designazione al personale che abbia contratto matrimonio anteriormente alla data di pubblicazione della legge in esame.

Ragioni di stretto diritto per la concessione di questa sanatoria, a suo avviso, non ve ne sono; ma si adducono nella relazione ragioni di opportunità: evidente quella di evitare retrocessione di grado.

Invita pertanto la Commissione ad associarsi a queste ragioni di opportunità approvando il disegno di legge nel testo proposto.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Impiego delle sostanze antifermentative per la conservazione degli alimenti e delle bevande. (1040)

PRESIDENTE avverte che il Sottosegretario di Stato per l'interno ha inviato al Presidente della Camera la seguente comunicazione:

« Questo Ministero a seguito riesame materia è venuto nella determinazione di non dare corso a disegno legge concernente impiego sostanze antifermentative per conservazione alimenti e bevande. Mentre si fa riserva a promuovere Decreto Reale autorizzante ritiro disegno legge pregasi disporre frattanto sospensione discussione provvedimento medesimo ».

Elenco delle registrazioni eseguite con riserva dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1940-XVII. (Doc. II, n. 7).

LEVA, Relatore, propone l'approvazione dell'elenco.

(È approvato).

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo. (1011)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 5 del decreto-legge, comma 1^o, dopo le parole: del presente decreto, *sono soppresse le altre:* e quelle che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione di di esso, *e dopo le parole:* con l'ammenda fino a lire diecimila, *sono aggiunte le altre:* e può essere inoltre applicata la confisca della merce ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale.

Allo stesso articolo, dopo il comma 1^o, è aggiunto il seguente:

Nei casi più gravi di violazione delle norme dell'articolo 4, la pena dell'arresto può essere applicata congiuntamente a quella dell'ammenda.

Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. (1032)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recanti disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appar-

tenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — « I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'articolo 8, ultimo comma, del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'articolo 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato articolo 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi ».

Art. 4. — « I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'articolo 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Interpretazione autentica dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. (1039)

ART. 1.

L'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, deve essere interpretato nel senso che, nel quadriennio indicato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nell'articolo stesso, il personale celibe può essere designato, dal rispettivo Consiglio di amministrazione, per una sola promozione al grado superiore.

ART. 2.

La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Nei riguardi del personale, attualmente celibe, che abbia ottenuto anche la designazione per una seconda promozione, questa ultima designazione s'intende annullata. Rimangono però ferme le promozioni conferite in base a doppia designazione al personale che abbia contratto matrimonio anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

